

Tribunale di Cosenza



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**  
**DECRETO per LA SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA**  
**MEDIANTE DEPOSITO DI NOTE**  
(art. 127 ter c.p.c.)

**N. 6442-1/2022 R.G.L. e Prev.**

Il Giudice dott. ssa Fedora Cavalcanti  
visti l'art. 127 ter c.p.c. e l'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022  
letto il ricorso che precede,  
ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere *inaudita altera parte*,

**DISPONE**

che l'udienza del 19/01/2023 sia sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), **contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia di istanze formulate (preferibilmente mediante rinvio a quelle già formulate negli atti difensivi (ad es. istanza di ammissione delle istanze istruttorie formulate ovvero istanza di trattenere la causa in decisione riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso ovvero nella memoria) precisandosi che le note di trattazione scritta non sono assimilabili alle note conclusive ex art. 429 c.p.c.;**

**DISPONE**

Che il ricorso e il presente decreto siano notificati alla controparte, a cura della parte ricorrente, entro il 30 dicembre 2022 e **che, ove la parte resistente non risulti costituita, parte ricorrente provveda al deposito, unitamente alle note, della prova della notifica del ricorso e del presente decreto di fissazione;**

**AVVISA**

che è fatta salva, stante la natura sommaria della cognizione propria del rito cautelare, la facoltà di parte resistente di costituirsi **entro e non oltre le ore 9.00** dello stesso giorno d'udienza come sostituita **con l'avvertenza che**, in tal caso, il giudice provvederà all'assegnazione a parte convenuta di ulteriore termine per il deposito di note, considerate le particolari ragioni di urgenza insite nella natura del procedimento cautelare cui consegue la facoltà per il giudice di disporre l'abbreviazione del termine di 15 giorni,

**ASSEGNA**

**Alle parti costituite termine perentorio sino al giorno prima dell'udienza sostituita per il deposito delle predette note di trattazione scritta con l'avviso che se nessuna delle parti effettua il**



Tribunale di Cosenza

deposito telematico di note scritte nel termine assegnato, il giudice provvede all'estinzione del giudizio cautelare.

**AVVISA**

le parti che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di note, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio.

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TS".

Cosenza, 15/12/2022

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Dott.ssa Fedora Cavalcanti

